

La Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successive Decisioni di modifica hanno definito il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti e le regole per il suo utilizzo.

La decisione è entrata in vigore il 01/01/2002, per cui tutti i produttori ed i gestori di rifiuti dovranno al più presto passare dalla precedente classificazione a quella attualmente vigente.

Le modalità e gli adempimenti previsti per il passaggio alla nuova classificazione CER sono definiti dall'articolo 1, comma 15, della Legge 21/12/2001, n. 443 e dalla bozza del Decreto Interministeriale. Quest'ultimo in particolare fornisce la transcodifica per passare dai "vecchi" CER a quelli attualmente vigenti.

Ai fini della dichiarazione MUD i nuovi codici andranno utilizzati per la dichiarazione relativa all'anno 2002 da trasmettere nell'anno 2003.

Ricordiamo inoltre quali sono i principali adempimenti previsti dalla suddette norme:

- ai fini della compilazione dei registri e dei formulari gli operatori possono completare l'adeguamento alla nuova classificazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale;
- per l'adeguamento alla nuova classificazione deve essere utilizzato lo schema di trasposizione di cui all'Allegato B alla bozza del Decreto Interministeriale;
- nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione di cui all'Allegato B alla bozza del Decreto Interministeriale non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, è possibile utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema previa comunicazione motivata indirizzata alla Provincia territorialmente competente, ai Ministeri dell'Ambiente e tutela del territorio e delle Attività produttive nonché all'ANPA;
- i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti che ai sensi della nuova disciplina acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi devono inoltrare richiesta all'ente competente, entro il 11/02/2002, presentando domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 28 e 30 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti (Nota: l'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni);
- le comunicazioni inerenti a rifiuti non pericolosi effettuate ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale mantengono la propria validità ed efficacia fino alla relativa scadenza; le altre comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale sono aggiornate a cura degli interessati, sulla base dell'Allegato C alla bozza del Decreto Interministeriale, ferma restando la decorrenza originaria dei termini di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22;
- per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.

Al fine di agevolare gli operatori nell'adozione della nuova classificazione CER e nello svolgimento dei relativi adempimenti, **ECOCERVED mette a disposizione, la documentazione di riferimento e una procedura di supporto** alla riclassificazione in grado di stampare un documento che riporta, per ogni "vecchio" CER, i nuovi codici rifiuto.

Il documento ottenuto puo' essere utilizzato ai fini delle previste comunicazioni agli Enti competenti.

Per **accedere** all'area riservata e' necessario **registrarsi**.

Gli **utenti** già registrati presso la **Borsa Telematica del Recupero** possono accedere **direttamente** con le proprie credenziali (**nome utente** e **password**)